

Allgemeines Treuunternehmen

No. 10 - Maggio 2003

In questo numero:

- **Conseguenze fiscali in caso di soppressione di una fondazione a causa di mancanza di beni**
- **Cambiamenti rispetto a cancellazioni d'ufficio di persone giuridiche (cancellazione delle autorità)**
- **Revisione totale del diritto del registro pubblico, in vigore dal 18 febbraio 2003**
- **Sulla nostra azienda**

Conseguenze fiscali in caso di soppressione di una fondazione a causa di mancanza di beni

La Corte d'appello del Principato nella sua decisione del 13 giugno 2001 ha sancito che una «fondazione è soppressa per legge se la sua finalità non può più essere raggiunta, cosa che si verifica in particolare se la fondazione in mancanza di beni sufficienti non può più adempiere al suo scopo» (Art. 568 del Diritto delle persone e delle società del Liechtenstein (PGR)).

Non appena quindi il consiglio di fondazione informa l'Ufficio del Catasto e del Registro pubblico della mancanza di beni della fondazione, ciò, a norma dell'Art. 568 PGR, significa che la fondazione per legge è da considerare soppressa.

L'amministrazione delle imposte in tal caso non ha più la possibilità di far valere nei confronti della fondazione quale

soggetto d'imposta le eventuali imposte accumulate. «L'accertamento della mancanza di beni della fondazione comporta quindi il fatto che l'amministrazione delle imposte sia indotta a pretendere dal consiglio di fondazione corresponsabile in solido con la persona giuridica sciolta i debiti d'imposta accumulati e scoperti a norma dell'Art. 14 lett. a della legge fiscale del Liechtenstein (SteG).»¹

L'Art. 14 lett. a SteG sancisce: «Con i soggetti ad imposte di una società sciolta con e senza personalità giuridica, con una particolare destinazione dei beni od una semplice comunità di diritti, le persone incaricate con l'amministrazione e con la liquidazione rispondono fino all'importo del patrimonio amministrato o del risultato della liquidazione.»

La Corte d'appello del Principato ha inoltre sancito che una fondazione anche in caso di scioglimento deliberato dal consiglio di fondazione non perde la sua personalità giuridica finché esistono ancora dei beni, perfino se il consiglio di fondazione non è a conoscenza di essi. Ossia quindi, nel caso che emergano dei beni, la fondazione non ha mai perso la soggettività fiscale e le imposte dall'epoca della desunta fine della fondazione saranno richieste successivamente.

La decisione della Corte si è occupata della fondazione depositata. Tuttavia: qualora la fondazione registrata venga soppressa per la stessa via (quindi non liquidazione ordinaria con periodo di carenza di 6 mesi), anche per la fondazione registrata valgono le stesse conseguenze fiscali.

¹) Amministrazione delle imposte del Liechtenstein, gennaio 2003, circolare No. 1/2003

Cambiamenti rispetto a cancellazioni d'ufficio di persone giuridiche (cancellazione delle autorità)

L'istruzione del procedimento di scioglimento e di liquidazione di una persona giuridica avviene d'ufficio, per esempio alla cessazione dell'esercizio dell'attività, in mancanza di organismi con diritto d'azione e di rappresentanza (inclusa rappresentanza) nel Liechtenstein, in mancanza di un membro dell'amministrazione che soddisfi le premesse a norma dell'Art. 180a PGR come pure in caso di comportamento dannoso al paese.

Come novità si aggiunge la norma che in caso di mancato versamento dei tributi pubblici dopo un'infruttuosa esecuzione non verrà più istruito il procedi-

mento fallimentare, ma l'amministrazione delle imposte del Principato di Liechtenstein avanzerà all'Ufficio del Catasto e del Registro pubblico la richiesta di istruire d'ufficio il procedimento di scioglimento e di liquidazione. In merito a tale richiesta il consiglio di amministrazione del Liechtenstein e/o la rappresentanza saranno informati dall'Ufficio del Catasto e del Registro pubblico insieme ad un avvertimento circa i mezzi d'impugnazione. Trascorso il termine (14 giorni) ed in caso di mancata reazione, la persona giuridica sarà messa in liquidazione dall'Ufficio del Catasto e del Registro pubblico. In tal modo tutti i consiglieri di amministra-

zione in carica saranno destituiti e normalmente sarà nominato come liquidatore l'ultimo consigliere di amministrazione del Liechtenstein che soddisfi la qualificazione a norma dell'Art. 180a PGR.

Il mutamento del procedimento rispetto a prima comporta il fatto che in caso di successivo pagamento delle imposte la società deve essere tolta dallo status di liquidazione, il che comporta la rielezione degli ultimi membri del consiglio di amministrazione nonché una delibera all'attenzione dell'Ufficio del Catasto e del Registro pubblico con relative conseguenze di spesa.

Altre norme di scioglimento per persone giuridiche

Lo scioglimento di una persona giuridica avviene d'ufficio fra l'altro se, nonostante la mancata autorizzazione da parte dell'Ufficio del Catasto e del Registro pubblico o in mancanza di un indirizzo di notifica nel territorio nazionale,

non è più nominato nessun rappresentante (Art. 239) (Art. 971 cma. 1 cifra 2 PGR).

In proposito si deve tenere presente che le persone giuridiche nazionali che ope-

rano come rappresentanti devono aver nominato come rappresentante per sé una persona fisica.

Lo scioglimento in caso di mancanza del rappresentante è una novità.

Revisione totale del diritto del registro pubblico, in vigore dal 18 febbraio 2003

Il diritto del registro pubblico è stato totalmente riveduto nel Liechtenstein, per cui sono derivate modifiche anche nel PGR. La revisione del PGR si è basata da un lato sul diritto in vigore, dall'altro si doveva recepire il diritto svizzero nella misura in cui era all'altezza dei tempi ed adatto.²

Il PGR contiene le disposizioni di principio sull'istituzione del registro pubblico, sulle procedure, sui mezzi legali, i diritti, gli obblighi e la responsabilità delle autorità del registro. Le disposizioni d'attuazione, tutte le disposizioni tecniche nonché le norme procedurali particolareggiate dovranno essere disciplinate nel decreto governativo (decreto sul registro pubblico) per non sovraccaricare la legge.³

In questo Bulletin vengono sottolineate solo le modifiche che potrebbero interessare i nostri lettori.

Capitale sociale

Con l'introduzione dell'Art. 122 cma. 1a PGR è nuovamente previsto che le società per azioni ed altre persone giuridiche il cui capitale sia diviso in quote, possono far registrare nel registro pubblico il capitale sociale in USD o in EURO, in tal caso il capitale dovendo ammontare rispettivamente a minimo USD 50'000.00 e EUR 50'000.00. Nel caso delle società a responsabilità limi-

tata e delle persone giuridiche il cui capitale non sia diviso in quote, il capitale sociale deve ammontare a minimo USD 30'000.00 o EUR 30'000.00. Ovviamente continua ad essere possibile far registrare il capitale sociale in CHF, nel qual caso il capitale minimo in un'evenienza del genere deve ammontare, come finora, rispettivamente a CHF 50'000.00 o CHF 30'000.00.

La società fiduciaria registrata (Trust reg.) viene trattata nello stesso modo delle persone giuridiche, in ogni caso le disposizioni di legge in materia si trovano nell'Art. 932a par. 22 cma. 1 PGR. Ciò significa che il capitale sociale nel caso di una Trust reg. con un capitale non diviso in quote deve ammontare a minimo CHF 30'000.00 o USD 30'000.00 o EUR 30'000.00. Se la Trust reg. ha un capitale diviso in quote, il capitale sociale ammonta a minimo CHF 50'000.00 o allo stesso valore nominale in USD o EUR.

Trasferimento della sede

In caso di trasferimento della sede dall'estero al territorio nazionale o dal territorio nazionale all'estero sono state modificate le competenze amministrative.

Trasferimento della sede nel territorio nazionale

In caso di trasferimento della sede nel territorio nazionale (Art. 233 cma. 1

PGR): Una persona giuridica straniera con autorizzazione dell'Ufficio del Catasto e del Registro pubblico può assoggettarsi al diritto nazionale con l'iscrizione nel registro pubblico e la nomina di un rappresentante, senza scioglimento all'estero e nuova ricostituzione nel territorio nazionale o senza trasferimento della sua attività commerciale o della sua amministrazione, e può trasferire quindi la sua sede nel territorio nazionale.

Per l'autorizzazione l'Ufficio del Catasto e del Registro pubblico richiede i seguenti documenti:

- 1) estratto dal registro di commercio nel luogo della vecchia sede, se necessario legalizzato ed autenticato con postilla;
- 2) copia legalizzata ed eventualmente autenticata con postilla dello statuto in vigore fino a quel momento;
- 3) delibera formale sul trasferimento della sede ed adeguamento dello statuto al diritto del Liechtenstein, previa allegazione dello statuto riveduto;
- 4) conferma dello stato della vecchia sede che un siffatto trasferimento della sede è ammesso in base al diritto locale (Art. 233 cma. 2 PGR);
- 5) rapporto di revisione per le società di capitale o adeguato certificato nel caso di altre unioni di persone (persona giuridica), in cui venga dichiarato che il capitale sociale dichiarato totalmente versato è coperto al mo-

²) vedi relazione di risposta del governo del 3. 9. 2002 in ordine alla modifica del diritto delle persone e delle società del 20 gennaio 1926 (PGR) – Revisione totale del diritto sul registro pubblico, pagina 3

³) Relazione di risposta del governo del 3. 9. 2002 in ordine alla modifica del diritto delle persone e delle società del 20 gennaio 1926 (PGR) – Revisione totale del diritto sul registro pubblico, pagina 3

mento del trasferimento della sede (Art. 233 cma. 3 PGR);

- 6) nomina degli organismi richiesti dal diritto del Liechtenstein [p.es. amministrazione a norma dell'Art. 180a PGR].

Trasferimento della sede all'estero

L'assoggettamento di una persona giuridica nazionale al diritto estero (Art. 234 cma. 1 PGR) e quindi il trasferimento della sede all'estero è ammesso senza scioglimento solo con l'approvazione dell'Ufficio del Catasto e del Registro pubblico. A norma dell'Art. 234 cma. 3 PGR le persone giuridiche possono essere cancellate per trasferimento della sede all'estero solo se risulta credibile che i creditori sono stati soddisfatti o che i loro crediti sono garantiti oppure se i creditori sono d'accordo con la cancellazione. Con questa disciplina legislativa avviene un adeguamento alla prassi seguita finora. È comunque nuova la disposizione a norma dell'Art. 234 cma. 2 cifra 3 PGR, in base alla quale la persona giuridica deve dimostrare che con riferimento all'imminente modifica dello statuto sociale i creditori vengono invitati ufficialmente a notificare le rivendicazioni in essere. La pubblicazione per i trasferimenti di sede finora non è stata disciplinata per legge, mentre si pensava che una pubblicazione fosse necessaria. In talune situazioni il consiglio di amministrazione si era astenuto ogni volta dalla pubblicazione. Al posto della pubblicazione è possibile una dichiarazione scritta dell'ufficio di revisione in base alla quale sia totalmente escluso il pregiudizio degli interessi dei creditori a seguito del trasferimento della sede.

Sostanzialmente sono necessari i seguenti documenti:

- 1) delibera formale in ordine al trasferimento della sede all'estero;
- 2) ultimo bilancio accompagnato dal rapporto dell'ufficio di revisione nel caso delle persone giuridiche soggette all'obbligo di rendiconto;
- 3) convocazione dei creditori o dichiarazione dell'ufficio di revisione, come indicato in precedenza;
- 4) conferma del consiglio di amministrazione nazionale che l'unione di persone non ha obbligazioni nei confronti di terzi o dichiarazione del consiglio di amministrazione nazionale che i creditori sono soddisfatti o che i loro crediti sono garantiti oppure presentazione del benessere scritto dei creditori;
- 5) conferma dell'amministrazione delle imposte che non esistono imposte arretrate;
- 6) conferma che la società continua ad esistere secondo il diritto straniero (estratto dal registro di commercio o attestazione ufficiale di iscrizione, che comunque devono essere autenticati con postilla).

In questo contesto sia inoltre permesso far presente che nel Liechtenstein non esiste base legale per attuare una fusione internazionale.

Obbligo di iscrizione nel registro pubblico

Chi gestisce un'azienda commerciale, di fabbricazione o un'altra azienda di tipo commerciale è tenuto a far iscrivere la sua ditta nel registro pubblico del luogo della sede principale (Art. 945 cma. 1 PGR).

Il governo sancisce per decreto le ulterio-

ri prescrizioni sull'obbligo di iscrizione nel registro pubblico. Se in conformità con altre norme non sussiste l'obbligo di iscrizione, si devono considerare l'imposta annua sul reddito per l'esercizio ed il fatturato annuo (Art. 945 cma. 4 PGR). Il decreto sul registro pubblico (OeRegV) esonera l'azienda dall'obbligo d'iscrizione se il suo fatturato annuo non raggiunge la somma di CHF 300'000.00.

Con la nuova disciplina si intende garantire che ogni piccola o piccolissima azienda (singolo imprenditore) non sia soggetto all'obbligo di iscrizione nel registro pubblico.

Se esistono dubbi sull'obbligo di iscrizione, decide l'Ufficio del Catasto e del Registro pubblico con procedura di giurisdizione volontaria (Art. 945 cma. 5 PGR).

Chi non gestisce un'azienda con obbligo di registrazione ed ha una residenza o una sede nel territorio nazionale è autorizzato a farsi iscrivere nel registro pubblico del luogo della sede principale (Art. 946 cma. 1 PGR).

Chi vuole detenere un'azienda per la gestione di un'impresa o per l'esercizio di una professione, è autorizzato a ciò solo se ha o sceglie una sede principale o una succursale oppure una residenza nel territorio nazionale e si fa iscrivere nel registro pubblico (Art. 946 cma. 2 PGR).

Iscrizione nel registro pubblico della sede nazionale dell'ufficio o dello studio

Con l'inserimento dell'Art. 945 cma. 7

PGR si accoglie la richiesta che gli avvocati, i revisori dei conti e gli amministratori fiduciari non residenti sul territorio nazionale non debbano più indicare la loro residenza estera, ma che possano far iscrivere la sede nazionale del loro ufficio o del loro studio. L'Art. 945 cma. 7 PGR enuncia quindi: Al posto della residenza estera i membri dell'amministrazione di una persona giuridica non residenti nel territorio nazionale a norma dell'Art. 180a cma. 1 PGR possono anche far registrare la sede nazionale del loro ufficio o del loro studio professionale.

A prescindere da questa disciplina, tutte le altre persone devono indicare il loro luogo di residenza per l'iscrizione nel registro pubblico (registro di commercio).

Deve essere inoltre indicato il nome della via unitamente al numero di casa, anche se questi dati non vengono più riportati nel registro elettronico.

Efficacia dell'iscrizione nel registro pubblico

La data di iscrizione nel registro pubblico viene determinata con l'accettazione della notifica nel libro giornale presso l'Ufficio del Catasto e del Registro pubblico (Art. 947 cma. 1 PGR).

Nei confronti di terzi un'iscrizione nel registro pubblico diviene efficace solo il giorno feriale successivo al giorno dell'avviso di registrazione se l'avviso è prescritto dalla legge. Questo giorno feriale è anche il giorno determinante per la decorrenza di un termine che inizia con l'avviso di registrazione (Art. 947 cma. 2 PGR).

Restano riservate le speciali norme di legge in base alle quali sono direttamente legati alla registrazione anche effetti legali nei confronti di terzi o se iniziano a decorrere dei termini (Art. 947 cma. 3 PGR).

Legge e decreto stabiliscono se un rapporto giuridico inizia solo col l'iscrizione nel registro pubblico (Art. 950 cma. 1 PGR). Laddove legge e decreto non stabiliscono qualcosa di diverso, gli effetti legali subentrano nei confronti degli interessati al negozio giuridico, anche senza iscrizione nel registro pubblico (Art. 950 cma. 2 PGR).

Gli effetti legali (p.es. responsabilità di una persona che figura come consigliere di amministrazione) della nomina di una persona fisica o giuridica ad organismo con diritto di rappresentanza subentrano nei confronti di una persona giuridica registrata anche senza iscrizione della nomina nel registro pubblico (Art. 950 cma. 3 PGR).

Presa in visione del registro pubblico

Il registro pubblico con inclusione delle notifiche e dei documenti giustificativi è aperto al pubblico. La pubblicità inizia con la presentazione della notifica o con la produzione di documenti giustificativi che servano da documento per la registrazione (Art. 953 cma. 1+2 PGR).

Il registro può essere preso in visione durante le consuete ore d'ufficio da chiunque dimostri un interesse giustificato (Art. 953 cma. 3 PGR) (per le eccezioni p.es. nel caso di una società per azioni si veda più sotto). Su richiesta e dietro pagamento di un diritto, dall'Ufficio del

Catasto e del Registro pubblico vengono rilasciati estratti, copie o duplicati delle iscrizioni e degli atti di registro (Art. 954 cma. 1 PGR).

Se la presa in visione o la duplicazione di atti di registro riguardano una società per azioni, una società in accomandita per azioni o una società a responsabilità limitata, questi duplicati devono essere trasmessi al richiedente su sua richiesta scritta, anche senza attestazione di un giustificato interesse. L'esattezza dei duplicati va attestata a meno che il richiedente non rinunci a tale attestazione (Art. 953 cma. 4 PGR).

Presa in visione, estratti, duplicati o certificati di atti e pratiche depositati a norma dell'Art. 990 PGR possono essere richiesti solo dal depositante e da chi dispone della relativa autorizzazione nonché dai successori a titolo universale (Art. 953 cma. 5 PGR).

Laddove per legge esiste obbligo per persone giuridiche o similari di notifica all'Ufficio del Catasto e del Registro pubblico, può subentrare al suo posto il deposito dei documenti che contengano le fattispecie e le situazioni soggette a obbligo di notificazione (Art. 990 cma. 2 PGR) [p.es. nel caso di una fondazione depositata].

C'è da osservare che all'Ufficio del Catasto e del Registro pubblico non devono essere presentati libri delle azioni o statuti aggiuntivi.

Avvisi

Le iscrizioni nel registro pubblico, a meno che per legge o per decreto non sia prescritto solo un avviso parziale o

ad estratti, vengono pubblicate senza indugio col loro intero contenuto da parte dell'Ufficio del Catasto e del Registro pubblico sugli organi di pubblicazione ufficiali (Art. 956 cma. 1 PGR).

di pubblicazione ufficiali, l'avviso può avvenire mediante affissione nella bacheca del tribunale o in altra forma dichiarata ammissibile con decreto governativo (Art. 956 cma. 3 PGR).

Nei casi in cui la legge non prevede obbligatoriamente l'avviso sugli organi

Sulla nostra azienda

Nel nostro sito ATU su Internet www.atu.li abbiamo incluso un modulo di ordinazione con cui si possono ordinare le nostre pubblicazioni. Esiste inoltre la possibilità di scaricare il nostro

ATU Bulletin direttamente da questa pagina Internet.

Per ulteriori informazioni è a vostra disposizione presso l'Allgemeines Treuunternehmen l'autore di questi articoli, Signor Roger Frick, dipl. revisore dei conti, dipl. economista aziendale HWV.

Allgemeines Treuunternehmen

Aeulestrasse 5
C. P. 83
FL-9490 Vaduz
Principato di Liechtenstein

Telefono +(423) 237 34 34
Telefax +(423) 237 34 60
Internet www.atu.li

Questa pubblicazione è edita anche nelle lingue inglese, francese e tedesco.

L'ATU Bulletin è una pubblicazione edita sporadicamente dall'Allgemeines Treuunternehmen, Vaduz. Il contenuto serve solo da informazione in generale e non sostituisce la consulenza legale.